



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 10/2019 promossa da

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH, con sede in Eupener Str. 35 - 32051 Herford
Germania

- Ricorrente -

CONTRO

Atlax Srl già Cobiax Italia Srl, con sede legale in Verona, Via Leone Pancaldo, 68

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: cobiax.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Enrica Busnelli

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 20.08.2019:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “cobiax.it”;
- 21.08.2018:** Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- **27.09.2019:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD

“it” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “cobiax.it”, attualmente assegnato alla già Cobiax Italia Srl, ora Atlax Srl;

-**01.10.2019**: MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

-**03.10.2019**: il registro confermava l’indirizzo della Registrante;

-**08.10.2019**: MFSD, verificata la regolarità formale, inviava a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente il plico contenente il reclamo ed allegata documentazione presso l’indirizzo indicato dalla Resistente e confermato dal Registro.

-**17.10.2019**: veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte della resistente del plico. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data 14 ottobre 2019.

-**13.11.19**: il Resistente e la Registrante, a norma dell’art. 4.6, comma 3, Regolamento Dispute, inviavano a mezzo mail istanza congiunta per ottenere un rinvio del termine di deposito della replica, poiché erano in corso delle trattative per la definizione della controversia.

-**14.11.19**: MFSD, vista l’istanza congiunta delle parti, prorogava il termine per il deposito della replica da parte della Registrante al 19.12.2019, così come indicato dalle parti medesime.

-**18.12.29**: le parti chiedevano congiuntamente altro rinvio per il deposito della replica, che MFSD concedeva a norma dell’art. 4.6 Regolamento Dispute.

- **17.01.2020** le parti comunicavano mezzo mail a MFSD di essere addivenute ad un accordo per il trasferimento della titolarità del nome a dominio “cobiax.it”, mediante la comunicazione del relativo auth code, allegando l’accordo sottoscritto da entrambe le parti.

-**17.01.2020** MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Enrica Busnelli, che, in pari data, accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo, e l’allegata documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 4.18, del Regolamento Dispute stabilisce che *“il Collegio dichiara estinta la procedura: [...] a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio; [...] Se i suddetti motivi di estinzione si verificano prima della nomina del Collegio, il PSRD provvede senza indugio alla nomina del Collegio perché provveda alla estinzione della procedura”*.

Ciò posto, essendo stato comunicato e documentato al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute la sottoscrizione di un accordo fra le parti in merito alla titolarità del nome a dominio "cobiax.it" ed essendo, pertanto, sopravvenuto un fatto che rende superflua la prosecuzione della procedura ai sensi della sopracitata norma, la presente procedura deve essere dichiarata estinta.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, visto l'art. 4.18, lettera a, del Regolamento Dispute, dichiara estinta la presente procedura.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 20 gennaio 2020

Il Collegio Unipersonale

Avv. **Enrica Busnelli**
